

Vercelli, 20 luglio 2022 N. 41/2 Prot./U

Ai signori Questori di Vercelli, Alessandria, Asti e Biella

Ai Comandanti Provinciali dei Carabinieri di Vercelli, Alessandria, Asti e Biella

Ai Comandanti delle Compagnie Carabinieri di Vercelli, Borgosesia, Casale Monferrato, Asti, Biella e Cossato

> Ai Comandanti Provinciali della Guardia di Finanza di Vercelli, Alessandria, Biella ed Asti

Al Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Casale Monferrato

Al Comandante della Tenenza di Borgosesia della Guardia di Finanza

Ai signori Comandanti Polizia Locale di Vercelli e Casale Monferrato

Ai Responsabili delle Aliquote della Sezione di Polizia Giudiziaria - Sede

Ai signori Sostituti Procuratori della Repubblica

Alla Segreteria amministrativa (per la diffusione al personale dell'Ufficio)

e p. c.

Ai Vice Procuratori Onorari

Sede

Oggetto: Direttiva finalizzata all'attuazione dell'art. 5 del d.lgs 20 febbraio 2006, n. 106, come modificato dall'art. 3 del d.lgs 8 novembre 2021, n. 188

Essendo entrato in vigore il 14 dicembre 2021 il decreto legislativo n. 188 del 2021 che, nel recepire le disposizioni della direttiva 2016/343 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, detta anche una nuova normativa sulle modalità con cui vanno comunicate ai mass media le informazioni sui procedimenti penali e sugli atti di indagine effettuati, è necessario definire i rapporti con la stampa e gli altri mezzi di comunicazione di massa mediante una direttiva specifica che sostituisca e aggiorni le disposizioni emanate in precedenza sullo stesso argomento.

La disciplina in questione, che ha apportato una serie di importanti novità, è contenuta, in particolare, nell'art. 3 del d.lgs in esame che ha modificato l'art. 5 del d.lgs 20 febbraio 2006 n. 106.

In particolare, si prevede una regolamentazione distinta:

- con riferimento alla diffusione e comunicazione di informazioni sui procedimenti penali;
- -con riferimento agli atti di indagine compiuti o ai quali ha partecipato la polizia giudiziaria.

Il Procuratore della Repubblica, che, come è noto, è il soggetto legittimato ad intrattenere i rapporti con i *media*, potrà diffondere informazioni attraverso due soli strumenti e cioè con un comunicato ufficiale ("comunicato stampa") o con una conferenza stampa.

Per quanto attiene al comunicato stampa, si tratta di un documento scritto che il Procuratore redige, anche in collaborazione con i sostituti delegati alle indagini e con la polizia giudiziaria procedente, con cui, in modo sintetico e nel rispetto rigoroso delle previsioni di cui ai commi 2 e 3-bis dell'art. 5 d.lgs n. 106 del 2006, si forniscono informazioni, il più possibile complete ed esaustive, sulle attività fino a quel momento compiute; in base alla previsione legislativa, si deve rappresentare, in modo chiaro, che i provvedimenti, se adottati in fase di indagine, non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini.

Solo quando il dato appaia necessario per garantire un'effettiva completezza dell'informazione nel documento saranno citati i <u>nomi delle persone raggiunte da misure cautelari personali e reali, diversamente devono essere omessi.</u>

Per quanto attiene alla <u>conferenza stampa</u>, che consiste nella convocazione degli organi di stampa nazionale e/o locale presso gli uffici della Procura e/o presso uffici messi a disposizione per lo specifico incombente della polizia giudiziaria o da altre pubbliche autorità, deve intendersi come uno strumento informativo che potrà essere utilizzato solo in casi di particolare rilevanza, il tutto sorretto da un atto motivato del Procuratore indicante espressamente le ragioni in base alle quali è ritenuto necessario.

Esternamente a tale perimetro fissato dal legislatore non è consentito ad alcuno, né ai magistrati, né agli appartenenti alla polizia giudiziaria, di dare ulteriori notizie ai mezzi di

<u>informazione</u>. Pertanto le uniche vie attraverso le quali vengono fornite informazioni ai mezzi di comunicazione di massa sono quelle ufficiali di cui si è detto sopra.

Per quanto riguarda invece la diffusione delle <u>informazioni sugli atti di indagine</u> <u>compiuti o ai quali ha partecipato la polizia giudiziaria</u>, è consentito direttamente alla polizia giudiziaria fornire i dati, ma previa preventiva autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

Anche la polizia giudiziaria potrà rendere le informazioni indicate <u>soltanto attraverso</u> <u>comunicati ufficiali o conferenze stampa</u>.

Il comunicato, redatto su carta intestata della medesima polizia giudiziaria, dovrà riportare una sintetica indicazione dei fatti oggetto dell'attività compiuta, anche in questo caso curando di non attribuire ai soggetti indagati la colpevolezza per i fatti in corso di accertamento.

Analogamente a quanto sopra riportato con riguardo alle comunicazioni effettuate dal Procuratore, l'indicazione dei nomi delle persone arrestate e/o fermate e/o denunciate verrà inserita nel documento solo quando necessario per la completezza dell'informazione.

Il comunicato dovrà essere inviato tempestivamente alla mail del Procuratore per l'autorizzazione, che lo autorizzerà per iscritto nel caso in cui sussistano le ragioni di pubblico interesse di cui si è detto in precedenza.

Il Procuratore <u>potrà comunque richiedere</u>, <u>prima di autorizzarlo</u>, <u>modifiche o integrazioni</u> che rendano compatibile l'informazione fornita alla stampa con le previsioni di cui ai commi 2-bis e 3-bis dell'art. 5 del d.lgs n. 106 del 2006.

La polizia giudiziaria inoltrerà il comunicato ai mezzi di informazione solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione scritta, astenendosi, ovviamente, dal fornire ulteriori informazioni direttamente ai giornalisti e agli operatori dell'informazione.

In casi di eccezionale rilevanza, la Polizia Giudiziaria potrà procedere a rendere note le informazioni sulle indagini a mezzo di una conferenza stampa. Anche in tal caso l'attività dovrà essere preceduta da una richiesta scritta di autorizzazione indicante le ragioni per le quali tale strumento di comunicazione si rende nel caso specifico necessario.

La richiesta medesima tuttavia dovrà altresì essere affiancata da un comunicato stampa, anch'esso da autorizzarsi preventivamente, che sarà reso pubblico durate la conferenza stampa.

<u>La conferenza stampa potrà essere indetta e comunicata ai mezzi di informazione solo a seguito dell'autorizzazione motivata.</u>

Analogamente a quanto avviene per le conferenze stampa tenute dal Procuratore essa dovrà essere tenuta ponendo particolare attenzione alle modalità con cui avviene l'esposizione dei fatti o vengono date le risposte alle domande degli operatori dell'informazione.

Deve anche aggiungersi che il comma 3-ter dell'art. 5 più volte vieta anche <u>l'assegnazione ai procedimenti penali, nei comunicati e nelle conferenze stampa, di denominazioni lesive della presunzione di innocenza.</u>

Pur non essendo chiaro l'ambito entro il quale la norma ritiene lesivo della presunzione di innocenza l'utilizzo di una particolare denominazione, si può desumere che, ad esempio, il nome di battesimo di un indagato o l'utilizzo della ragione sociale della sua attività economica etc. siano in contrasto con il dettato normativo; in ragione comunque dell'incertezza della lettera della legge, si chiede, soprattutto in questa prima fase di attuazione della normativa, di evitare l'assegnazione di una qualsivoglia denominazione di un procedimento e/o comunque di non rendere nota all'esterno, anche inserendola nelle annotazioni di p.g., quella eventualmente utilizzata per mere ragioni interne, durante la fase investigativa.

La presente direttiva è trasmessa, per conoscenza, anche al Procuratore Generale della Corte d'Appello ed al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati ed è pubblicata sul sito dell'Ufficio.

Vercelli, 20 luglio 2022

Il Procuratore della Repubblica Pier Luigi Pianta